



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 19 del 14/01/2025

**Oggetto: CONVENZIONI TRA ASL VCO E CENTRO ORTOPEDICO DI  
QUADRANTE SPA PER UTILIZZO SONDA PROBE –  
SUPPORTO CAS ONCOLOGIA - ANNO 2025**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL  
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO F.F. - DOTT. PASQUALE TOSCANO



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Zanetta Silvia

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



## **IL DIRETTORE GENERALE**

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

### **Premesso che:**

- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 58-8782 del 12.04.2019 pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 09.05.2019, come aggiornata con D.G.R. n. 41- 5140 del 27/05/2022 pubblicata sul B.U.R. n. 23 del 09/06/2022, ha autorizzato in via definitiva il COQ S.p.A. all'esercizio dell'attività sanitaria, accreditandolo in Fascia A;
- il Direttore Generale dell'ASL VCO, in esito all'adozione da parte della Regione Piemonte della D.G.R. 58-8782 del 12/04/2019, con deliberazione n. 370 del 14.05.2019 dava avvio alla fase di sottoscrizione degli atti societari;
- in data 29/07/2022 avanti il notaio Errico ALFANI di Borgomanero ha avuto luogo la sottoscrizione dei nuovi atti societari che sanciscono il passaggio dalla fase sperimentale alla gestione ordinaria del COQ S.p.A.;
- con delibera del Direttore Generale n. 596 del 16/08/2022, immediatamente esecutiva, si è preso atto della sottoscrizione dei nuovi atti societari, come allegati alla delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- ai sensi della clausola 13, comma 1, lett. g) del Contratto di Gestione di cui all'Allegato C) della Deliberazione n. 596 del 16/08/2022, "l'ASL VCO potrà altresì sottoscrivere con COQ spa apposite convenzioni, attive o passive, per la gestione di attività e/o effettuazione di prestazioni reciproche. In tal caso il disciplinare di convenzione regolerà espressamente la separazione delle attività, dell'orario e dei compensi conseguenti";

**Richiamata la delibera** del Direttore Generale ASL VCO n. 181 del 01/03/2024 con la quale sono state approvate le convenzioni, in scadenza al 31/12/2024, per l'utilizzo a titolo gratuito, da parte dell'ASL VCO della Sonda Probe di proprietà del COQ (All. B) e la convenzione per il supporto a titolo gratuito del COQ al CAS Oncologia di Verbania per la presa in carico e la continuità assistenziale del paziente oncologico (All. C);

**Considerato che** il COQ con comunicazione prot. n. 905/MC/ss del 25/11/2024, acquisita in pari data al protocollo aziendale n. 76543/24, ha richiesto il rinnovo, per l'anno 2025, delle convenzioni richiamate al punto precedente, alle medesime condizioni in essere nel 2024;

**Rilevato che**, con riferimento alla convenzione per l'utilizzo della Sonda Probe, l'ASL VCO e il COQ, d'intesa, hanno ritenuto opportuno prevedere la reciprocità della messa a dispo-



sizione della "sonda Probe", prevedendo anche la possibilità dell'eventuale trasporto e utilizzo presso il COQ della "sonda Probe" di proprietà dell'ASL VCO (sonda necessaria per la ricerca del linfonodo sentinella), qualora in sede di intervento programmato sia necessario l'utilizzo della stessa;

**Dato atto che** la SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni con nota prot. 82284 del 19/12/2024 ha condiviso le bozze dei testi convenzione relativi alla Sonda Probe e al Supporto CAS;

**Preso atto che** il COQ, con comunicazione email del 23/12/2024 acquisita al prot. aziendale n. 83213 del 24/12/2024, ha confermato tali disciplinari nella formulazione di cui ai documenti allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01 e AL02);

**Dato altresì atto che** entrambe le convenzioni oggetto del presente deliberato non determinano oneri di spesa in quanto trattasi di attività svolte a titolo gratuito;

per le motivazioni in narrativa

## **PROPONE**

- 1. di rinnovare** per l'anno 2025 la convenzione, a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte dell'ASL VCO della Sonda Probe di proprietà del COQ, sottoscrivendo il disciplinare allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);
- 2. di rinnovare** per l'anno 2025 la convenzione, a titolo gratuito, per il supporto del COQ al CAS Oncologia di Verbania per la presa in carico e la continuità assistenziale del paziente oncologico, sottoscrivendo il disciplinare allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL02);
- 3. di dare atto che** i pregressi rapporti, eventualmente intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nelle convenzioni stesse.

**Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.**

**Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto**



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DELIBERA**

- 1) di rinnovare** per l'anno 2025 la convenzione, a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte dell'ASL VCO della Sonda Probe di proprietà del COQ, sottoscrivendo il disciplinare allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);
- 2) di rinnovare** per l'anno 2025 la convenzione, a titolo gratuito, per il supporto del COQ al CAS Oncologia di Verbania per la presa in carico e la continuità assistenziale del paziente oncologico, sottoscrivendo il disciplinare allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL02);
- 3) di dare atto che** i pregressi rapporti, eventualmente intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nelle convenzioni stesse;
- 4) di affidare** gli adempimenti operativo-gestionali, derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni approvate col presente atto, alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola;
- 5) di dare atto che** il presente deliberato non comporta oneri a carico dell'Azienda;
- 6) di demandare** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione degli atti ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;
- 7) di dare atto che** la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

**CONVENZIONE TRA IL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE DI OMEGNA****E L'ASL VCO PER L'UTILIZZO DELLA SONDA GAMMA PROBE****TRA**

**Il Centro Ortopedico di Quadrante** (d'ora in poi, ai fini della presente convenzione,

denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna,

Lungolago Buozzi n. 25, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr.

Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;

**E**

**l'Azienda Sanitaria Locale V.C.O.** (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente

rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Vittoria Maria Priolo, Direttore della

SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale

approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****Art. 1) – Oggetto della convenzione**

Il COQ acconsente che, qualora in sede di intervento programmato sia necessario l'utilizzo

della "Sonda chirurgica wireless WProbe Gamma - matricola S/N 6000109" per la ricerca

del linfonodo sentinella, la stessa possa essere trasportata ed utilizzata presso il P.O. di

Verbania. L'ASL VCO si impegna a segnalare in tempo utile al COQ la necessità della messa

a disposizione della Sonda Probe al fine di organizzare il relativo trasporto che sarà a carico

dell'ASL VCO. La Sonda verrà messa a disposizione compatibilmente con il suo utilizzo

nella programmazione attività COQ.

L'ASL VCO acconsente all'eventuale trasporto e utilizzo presso il COQ della "sonda Probe"

di proprietà dell'ASL VCO (sonda necessaria per la ricerca del linfonodo sentinella), qualora

in sede di intervento programmato sia necessario l'utilizzo della stessa. Il COQ si impegna a

	segnalare in tempo utile alla SOC Radiologia ed alla SOC Chirurgia Generale dell'ASL	
	VCO la necessità della messa a disposizione della "sonda Probe" al fine di organiz-	
	zarne il trasporto.	
	<b>Art. 2) – Corrispettivo</b>	
	Il COQ mette a disposizione dell'ASL VCO la propria "Sonda chirurgica wireless WProbe	
	Gamma - matricola S/N 6000109" a costo zero. L'ASL VCO renderà al COQ, entro il	
	giorno 10 di ogni mese e relativamente al mese precedente, le date delle sedute per le quali è	
	stato chiesto l'utilizzo della "Sonda Probe", mediante apposita dichiarazione debitamente	
	vistata dalla Direzione Sanitaria, solo a fini assicurativi.	
	L'ASL VCO mette a disposizione del COQ la propria "sonda Probe" (sonda necessaria per la	
	ricerca del linfonodo sentinella), a costo zero. Il COQ renderà all'ASL VCO, entro il	
	giorno 10 di ogni mese e relativamente al mese precedente, le date delle sedute per le quali è	
	stato chiesto l'utilizzo della "Sonda Probe", mediante apposita dichiarazione debitamente	
	vistata dalla Direzione Sanitaria, solo a fini assicurativi.	
	<b>Art. 3) – Assicurazione</b>	
	Le parti si danno reciprocamente atto che sono tenute a garantire idonea copertura	
	assicurativa per:	
	- eventuali danni cagionati alla Sonda Probe durante la permanenza e l'utilizzo della stessa	
	presso la propria struttura;	
	- eventuali danni a persone (utilizzatori e ricoverati) e cose derivanti dall'utilizzo della Sonda	
	Probe.	
	<b>Art. 4) – Durata della convenzione – Recesso</b>	
	La presente convenzione ha validità dal <b>01/01/2025</b> al <b>31/12/2025</b> , fatta salva la possibilità di	
	recesso anticipato da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni.	
	La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti,	
	2	

	qualora dovessero permanere le attuali condizioni.	
	<b>Art. 5) – Privacy</b>	
	I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del	
	presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno	
	trattati unicamente per le finalità dell’esecuzione della presente convenzione o finalità	
	connesse con tale esecuzione, ai sensi dell’art. 6, c.1 lett “b” del Reg. UE 2016/679	
	(“GDPR”) nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	<b>Art. 6) – Controversie</b>	
	Per ogni controversia derivante o inerente la presente convenzione, che non possa essere	
	risolta amichevolmente, è competente il Foro di Verbania.	
	<b>Art. 7 – Sottoscrizione, Bollo e Registrazione</b>	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli art. 5, 39	
	e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del	
	richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall’ASL VCO (autorizzazione	
	dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della legge n.	
	241/1990.	
	Omegna, _____ Omegna_____	
	COQ ASL VCO	
	IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE	
	SOC AA.GG.LL.II.	
	(Dott. Mauro CARDUCCI) (Dott. ssa Vittoria Maria PRIOLO)	
	3	



**CONVENZIONE TRAL'ASL VCO ED IL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE****S.P.A. DI OMEGNA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL CAS ONCOLOGIA****DELL'ASL VCO****TRA****L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O.** (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente rappresentata

ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Vittoria Maria Priolo, Direttore della SOC Affari

Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con

deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con deliberazione n.

65 del 28/01/2020;

**E****il Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A.** (d'ora in poi ai fini della presente convenzione

denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna

Lungolago Buozzi n. 25, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dott.

Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;

**premesso che**, fino all'apertura ad Omegna del CAS satellite di quello di Verbania, il COQ si

rende disponibile a fornire supporto al CAS Oncologia dell'ASL VCO per la presa in carico e

la continuità assistenziale del paziente oncologico (con l'esclusione delle attività di

prenotazione e refertazione);

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:****ART. 1 Oggetto della convenzione**

Il COQ mette a disposizione n. 2 unità di personale infermieristico e n. 1 unità di Segreteria

GIC Tumori Cutanei per fornire supporto al CAS Oncologia dell'ASL VCO per la presa in

carico e la continuità assistenziale del paziente oncologico (con l'esclusione delle attività di

prenotazione e refertazione), nell'ambito delle attività della Rete Oncologica del Piemonte.

	<b>ART. 2 Articolazione dell’attività</b>	
	L’impegno previsto per l’espletamento delle attività di cui al precedente articolo è quantificato	
	in totale n. 2 ore/settimana, svolte dalla segreteria GIC ed alternativamente dai due infermieri.	
	L’attività oggetto del presente disciplinare sarà eseguita dal personale COQ durante l’orario di	
	servizio (con esclusione delle giornate festive).	
	Per l’espletamento dell’attività oggetto della convenzione, l’ASL VCO rilascerà ai due	
	infermieri del COQ e al personale amministrativo-segreteria le 3 abilitazioni per l’accesso a	
	PHI, limitatamente all’agenda CAS oncologia Omegna, previa richiesta da parte del COQ delle	
	relative credenziali attraverso l’applicativo Cred.Net.	
	<b>ART. 3 Corrispettivi</b>	
	Per la messa a disposizione del personale COQ non sono previsti compensi, la convenzione	
	pertanto è a costo zero per l’ASL VCO.	
	<b>ART. 4 Segretezza</b>	
	I collaboratori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non	
	coinvolta nell’attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti,	
	informazioni, cognizioni, documenti di cui fossero venuti a conoscenza, o che fossero	
	comunicati da parte Committente, in virtù del presente contratto.	
	<b>ART. 5 Trattamento dati personali</b>	
	I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del	
	presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno	
	trattati, anche in forma elettronica, unicamente per le finalità dell’esecuzione della presente	
	convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell’art. 6, c.1 let “b” del Reg.	
	UE 2016/679 (“GDPR”) nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa. Il	
	COQ assicura che il proprio personale s’impegni a mantenere la riservatezza dei dati e	
	documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e deri-	

	vanti dall'attività svolta per conto dell'ASL VCO presso il COQ, in ottemperanza a quanto	
	disposto dalla normativa privacy vigente ed in particolare dal Reg. UE n. 679/16 e dal D. Lgs.	
	196/03 così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.	
	In materia di trattamento dei dati personali delle persone fisiche e della libera circolazione di	
	tali dati, ai sensi del regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016, l'ASL VCO, titolare del	
	trattamento dei dati personali dei pazienti ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR, provvede alla	
	successiva nomina dei consulenti in qualità di autorizzati al trattamento dei dati personali	
	utilizzati ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate	
	dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 e dalle altre disposizioni	
	del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati e limitatamente alle funzioni agli	
	stessi attribuite con la presente convenzione.	
	<b>ART. 6 Copertura assicurativa</b>	
	Il COQ SPA garantisce al proprio personale, coinvolto nelle attività espletate in orario di	
	servizio a favore del CAS Oncologia dell'ASL VCO, la copertura assicurativa per i rischi da	
	responsabilità civile verso terzi.	
	<b>ART. 7 Durata della convenzione</b>	
	La presente convenzione ha validità dal <b>01/01/2025</b> al <b>31/12/2025</b> , fatta salva la possibilità di	
	recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 gg. La	
	convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.	
	<b>ART. 8 Foro competente</b>	
	Per ogni controversia derivante o inerente alla presente convenzione, che non possa risolversi	
	in via amichevole, è competente il Foro di Verbania.	
	<b>ART. 9 Registrazione e spese di bollo</b>	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39	
	e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del	

[illegible]